



## UNA CATEGORIA AUTONOMA DI BENI CULTURALI: GLI “STUDI D’ARTISTA”

di **Fabrizio Lemme**

Ho scritto più volte che, a partire dall’epoca romantica, l’artista ha acquisito, nella considerazione sociale, una posizione di assoluto rilievo, in un certo senso è divenuto la “punta di diamante” della borghesia intellettuale.

Proprio da questo è nata, in Francia, dalla fine dell’Ottocento, l’abitudine di considerare una sacralità laica i luoghi dove l’artista abbia svolto durevolmente la propria attività, lasciandovi le tracce dei suoi percorsi creativi.

Sono state così ricostruite la casa di Corneille a Rouen, gli ateliers di Delacroix, Schäffer, Henner, Rodin ecc. nonché la casa di Victor Hugo, a Parigi; ma anche, in Italia, le case di Bellini e Verga a Catania, di Pirandello ad Agrigento, di Puccini a Torre del Lago, di Verdi alle “Roncole di Busseto”, ecc.: tutte conservate come se l’artista vi fosse ancora presente.

Adirittura, a Torre del Lago, vi sono ancora, su un tavolo, le medicine che Puccini prendeva quotidianamente (soffriva di una grave affezione ai polmoni, dovuta alle sue abitudini di grande fumatore e che l’ha condotto a morte), come se il geniale musicista, al suo risveglio, avesse dovuto assumerla.

Il diritto, come ho sempre scritto più volte, “nasce vecchio”: quindi, nulla di stupefacente nel fatto che la legislazione dei beni culturali, sin dal T.U. 490/99, abbia riconosciuto dignità di beni culturali ai c.d. “studi d’artista”. Anzi, quest’ultima legge aveva

addirittura introdotto una norma – poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 183/05, pronunciata nella controversia tra la Repubblica francese e gli Eredi Trombadori, con riferimento alla Villa Strohn-Fern – che vietava gli sfratti, anche per morosità, in riferimento agli “studi d’artista”.

La legislazione ora vigente (D.lgs. 42/04) dedica agli “studi d’artista” un richiamo nell’art. 11/1 lett. b) ed una disciplina completa nell’art. 51, che riproduciamo in nota.

In cosa consiste la tutela accordata dalla legge?

L’atelier di un pittore, di uno scrittore, di uno scultore, di un musicista ecc. debbono rimanere inalterati, come lo erano al momento della sua morte, con tutte le stratificazioni “mobiliari” che vi si erano accumulate, per sua volontà, al momento in cui è passato a miglior vita.

Vi è dunque un inscindibile vincolo di destinazione tra l’immobile ed i mobili, vincolo che nessuno può spezzare o interrompere, pena le sanzioni previste dall’art. 169 e, in caso di indebita alienazione, dall’art. 173 D.lgs. 42/04.

Quindi, rispetto al diritto di proprietà – tradizionalmente definito come diritto di usare ed anche di abusare di ciò che legittimamente si possiede – una pesante limitazione, giustificata, ai sensi dell’art. 42/2 Cost., dalla funzione sociale che il bene (“studi d’artista”) assume ai fini dello sviluppo della cultura



(art. 9/1 Cost.).

Limitazione che può comportare anche una autentica indisponibilità dei beni per il proprietario: si pensi al caso che, per successione, l'immobile "studio d'artista" è toccato ad un erede, i mobili che l'arredavano ad altro erede. In tal caso, si viene addirittura a costituire una comunione forzosa tra proprietario delle mura e proprietario dei mobili, destinata a perdurare in eterno.

Tale grave limitazione comporta, innanzitutto, che siano evidenziati i presupposti procedurali per la creazione del vincolo.

Questo può essere imposto solo nelle forme previste dall'art. 13 del D.lgs. 42 e cioè ad iniziativa del competente Soprintendente per il PSAE, che deve proporlo al Direttore Regionale, nel contraddittorio con tutti gli interessati, ai quali sono dati i rimedi del ricorso gerarchico al Direttore Generale e del successivo (o alternativo) ricorso giurisdizionale avanti al TAR e poi al Consiglio di Stato.

Più delicato è il problema dei presupposti sostanziali: il vincolo può essere creato solo perché quel determinato ambiente è stato abitato da un artista o deve esistere un obiettivo interesse della Comunità Scientifica a conoscere come si sia stratificata la produzione di un determinato artista?

Dal combinato disposto degli artt. 10/3, 12 e 13 del D.lgs. 42, è agevole affermare che la risposta è nel secondo senso: dove non esista l'obiettivo ed attuale interesse della comunità scientifica a questa partico-

lare forma di conoscenza, la limitazione del diritto di proprietà non avrebbe fondamenta razionali.

Ma come si apprezza l'esistenza di tale "obiettivo interesse"?

Ed esso deve avere un rilievo nazionale o può bastare un rilievo puramente locale?

Parliamo all'indomani della morte di Claude Levi Strauss, il cui geniale pensiero si traduce nella formula ellittica di "relativismo culturale".

Oggi, le culture locali hanno la stessa dignità delle culture nazionali: l'idea di centralismo culturale è ormai largamente superata.

Quindi, anche l'interesse locale può giustificare l'imposizione del vincolo.

Come questo sia poi in concreto apprezzabile, nessuno lo può affermare: in sostanza, l'arbitrio del proponente il vincolo torna a riaffermarsi, per l'inesistenza di qualsiasi parametro obiettivo che permetta di ancorare logicamente "l'interesse particolarmente importante", previsto dalla legge.

E ancora una volta torna un principio che ho più volte affermato: il buon Soprintendente, che si astiene dall'arbitrio, vale più di qualunque legge, che tenda inutilmente ad evitarlo.

*1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli "studi d'artista" nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13.*

*2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli "studi d'artista" rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.*